

DETERMINAZIONE DSAI/7/2019/COM

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGO
INFORMATIVO IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE. EVENTUALE CHIUSURA CON
PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 15 febbraio 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 giugno 2007, 11/07 di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" e s.m.i. (di seguito: TIUF);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità del 10 aprile 2017, n. 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità del 30 giugno 2017, n. 9/2017 (di seguito: determinazione 9/2017);
- il comunicato del 30 maggio 2017, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, con il quale è stato avviato il nuovo sistema di raccolta delle comunicazioni connesse agli Adempimenti al TIUF ed alla Relazione annuale delle misure adottate relative alla separazione funzionale (di seguito: comunicato del 30 maggio 2017);
- il comunicato del 7 luglio 2017, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, contenente chiarimenti circa l'invio delle comunicazioni relative agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica che operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione (di seguito: comunicato del 7 luglio 2017);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2018, 400/2018/E/com (di seguito: deliberazione 400/2018/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 43, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 93/11, di attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha attribuito all'Autorità, tra gli altri, il potere di garantire l'adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi in materia di separazione tra la gestione delle infrastrutture del settore elettrico e del gas e le attività di fornitura e produzione dei medesimi settori (di seguito: obblighi di separazione funzionale);
- con la deliberazione 296/2015/R/com e il relativo TIUF, a partire dall'1 gennaio 2016, l'Autorità ha dettato una nuova disciplina degli obblighi di separazione funzionale, precedentemente regolata dal TIU;
- ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del TIUF i suddetti obblighi si applicano alle imprese verticalmente integrate di diritto italiano o estero che operano sul territorio italiano, in una o più tra le seguenti attività: a) distribuzione

dell'energia elettrica; b) stoccaggio del gas naturale; c) rigassificazione del gas naturale liquefatto; d) trasporto regionale del gas naturale; e) distribuzione del gas naturale;

- l'articolo 23, comma 2, del TIUF ha posto, tra l'altro, in capo alle predette imprese di cui al citato articolo 4, primo comma del medesimo TIUF, l'obbligo di fornire entro il 30 giugno di ogni anno all'Autorità – tramite un sistema di raccolta telematica di cui all'articolo 23, comma 1, del TIUF – il programma di adempimenti di cui agli articoli 14, comma 5 e 16, comma 4, del TIUF (di seguito: Adempimenti al TIUF);
- ai sensi dell'articolo 24 del TIUF, fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali), in base alle informazioni rese dagli Uffici dell'Autorità, sospende l'erogazione di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti delle comunicazioni obbligatorie previste dal TIUF ai sensi dell'articolo 23 del medesimo TIUF.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la determinazione 4/2017, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità ha avviato le raccolte annuali di separazione funzionale, tra cui la raccolta relativa agli Adempimenti al TIUF e chiarito con il comunicato del 30 maggio 2017 che tali obblighi informativi dovevano essere assolti a partire dal 30 giugno 2017;
- con la determinazione 9/2017 ed il successivo comunicato del 7 luglio 2017, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, ha chiarito che, per le imprese di distribuzione di energia elettrica che operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione (imprese di cui al punto 6 della deliberazione 296/2015/R/com), l'obbligo di invio delle raccolte relative agli Adempimenti al TIUF avrebbe dovuto essere assolto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del citato comunicato, e cioè entro il 7 agosto 2017.
- alcuni esercenti tra il Comune di Santo Stefano di Sessanio (di seguito anche Comune) non hanno adempiuto all'obbligo di invio delle raccolte relative agli Adempimenti al TIUF richieste per l'anno 2017, di cui al citato articolo 23, comma 2, del TIUF, entro rispettivamente il 30 giugno 2017 e il 7 agosto 2017;
- pertanto, persistendo l'esigenza di acquisire le predette informazioni, l'Autorità, con deliberazione 400/2018/E/com, ha intimato i soggetti inottemperanti, ad adempiere al citato obbligo entro e non oltre il 14 settembre 2018;
- anche il termine previsto dalla suddetta deliberazione 400/2018/E/com è spirato senza che il Comune abbia provveduto ad inviare la raccolte relative agli Adempimenti al TIUF richiesti per l'anno 2017.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95, nei confronti del Comune di Santo Stefano di Sessanio;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/81 e di cui

all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:

- quanto al criterio della *gravità della violazione*, le condotta omissiva del Comune contrasta con le disposizioni volte ad attivare i flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente*, per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, e alla *personalità dell'agente*, non si riscontano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, risulta che dall'ultimo bilancio disponibile, ovvero il bilancio di previsione 2018, il Comune abbia conseguito ricavi pari a euro 233.000;
- fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, comma 2 e 24 del TIUF, gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 15.000 (quindicimila).

RITENUTO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'acquisizione delle informazioni oggetto dell'obbligo violato, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, il previo invio della raccolta relativa agli Adempimenti al TIUF richiesti per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 23, comma 2 del TIUF secondo le modalità previste dalle determinazioni 4/2017 e 9/2017 e dai successivi comunicati del 30 maggio 2017 e del 7 luglio 2017, costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Santo Stefano di Sessanio per l'accertamento della mancata ottemperanza agli obblighi di informazione di cui in motivazione e per l'irrogazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 15.000 (quindicimila);
3. di allegare, ai fini delle comunicazioni di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:

- i) ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione della condotta contestata, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che, previo invio della raccolta relativa agli Adempimenti al TIUF ai sensi dell'art. 23, comma 2 del TIUF secondo le modalità previste dalla determinazioni 4/2017 e 9/2017 e dai successivi comunicati del 30 maggio 2017 e del 7 luglio 2017, il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato – determini, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la presente determinazione;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;

11. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Santo Stefano di Sessanio mediante PEC all'indirizzo amministrativosessanio@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 febbraio 2019

Il Direttore
avv. Michele Passaro